



Comune di Cerano

(Provincia di Novara)

CONVENZIONE SERVIZIO RIVENDITA BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA

PREMESSO CHE:

- il Comune di Cerano fornisce agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria un servizio di mensa scolastica, il cui costo è in parte a carico delle famiglie degli alunni;
- il servizio di mensa scolastica è strutturato con un sistema pre pagato di acquisto crediti, tramite apparecchiature informatiche fornite agli esercenti;
- il Comune di Cerano non è dotato di una articolata struttura amministrativa in grado di garantire la vendita diretta dei buoni mensa scolastici all'utenza;
- un servizio di rivendita esterna garantisce una maggiore possibilità di approvvigionamento da parte dell'utenza, la quale può effettuare il rifornimento in orari più estesi rispetto a quelli osservati dagli uffici comunali;

CONSIDERATA l'opportunità di avvalersi di un servizio di rivendita esterno;

VISTA la determinazione n. del2026 con la quale il Servizio AA.GG. ha affidato alla ditta il servizio in concessione non esclusiva di ricarica dei buoni mensa scolastici

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

Il Comune di Cerano rappresentato da GIANMARIO CAMPEGGI in qualità di Responsabile del Servizi AA.GG.

E

Nome e cognome, titolare della C.F/p.iva (da ora in poi gestore convenzionato)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto la concessione, in via non esclusiva, della rivendita informatizzata di pasti per la mensa scolastica relativi al servizio di refezione per alunni della Scuola dell'infanzia, primaria.

Art. 2 – Modalità di gestione

Il servizio di pagamento avviene in modalità pre pagata mediante dei POS virtuali attivi presso i gestori convenzionati resi disponibili ditta incaricata dal Comune tramite app e/o link a portale dedicato.

- La connessione ADSL ed i dispositivi tramite cui utilizzare app e link a portale è a carico del gestore convenzionato.
- Il costo dei pasti mensa è determinato esclusivamente dall'Amministrazione Comunale.
- Il servizio di rivendita deve essere assicurato in via continuativa presso l'esercizio commerciale del gestore convenzionato, nelle ore e nei giorni di apertura della propria attività.
- Il gestore convenzionato deve effettuare il versamento dell'incasso presso la Tesoreria Comunale.
- In caso di rinuncia al servizio dovrà effettuare il versamento dell'incasso contestualmente alla comunicazione.

Per ogni punto di ricarica è prevista la fornitura di un accesso ad app e/o link a portale dedicato, fornito dalla ditta appaltatrice del servizio di ristorazione alla quale fanno carico anche l'assistenza e l'eventuale formazione.

Art. 3 Gestione Pagamenti e ritiro dei buoni

Per effettuare l'acquisto dei pasti i genitori, ai quali preventivamente sarà comunicato un codice personale (univoco rispetto ad ogni figlio) per l'accesso al portale dedicato, comunicheranno al gestore convenzionato il codice relativo

all'alunno e l'importo da versare. Il versamento da parte dell'utente potrà avvenire a mezzo contante, bancomat, carta di credito a seconda degli strumenti attivi presso l'esercizio. Il sistema di ricarica è completamente automatizzato e non necessita di interventi discrezionali da parte dell'operatore ad eccezione della scelta dell'importo indicato dal cliente. L'esercente non potrà visualizzare e/o consultare dati personali limitandosi ad effettuare l'operazione di ricarica e rilasciare l'estratto conto della situazione contabile dello stesso.

Art. 5 Adempimenti Responsabilità dell'esercente convenzionato

L'esercente convenzionato deve:

- rilasciare all'utente una ricevuta dell'avvenuto pagamento e nessun costo aggiuntivo potrà essere addebitato all'utente per le operazioni di ricarica;
- stampare a fine giornata un riepilogativo di tutte le transazioni effettuate, al fine di avere un back-up cartaceo dei dati, utile per confrontare quanto rendicontato a fine mese e/o per le eventuali verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale in caso di contestazioni da parte degli utenti;
- versare quanto incassato, con cadenza quindicinale, presso la tesoreria del Comune di Cerano (CRÉDIT AGRICOLE Via Giuseppe Garibaldi, 1 – 28069 Trecate - Cod. IBAN: IT 82 L 06230 45711 000047035820) entro rispettivamente il giorno 10 e 25 di ogni mese. In caso di inadempienza ingiustificata verranno applicate le penali di cui all'art. 9 della presente convenzione.
- presentare al Comune di Cerano entro 10 giorni dalla chiusura del trimestre il conto della gestione relativo alle entrate riscosse e ai versamenti effettuati.
- Presentare, annualmente, entro il 31 Gennaio il conto della gestione relativo alle entrate nell'anno precedente ed ai versamenti effettuati a favore dell'Amministrazione Comunale, secondo modelli forniti dall'ufficio Economico Finanziario del Comune di Cerano;
- comunicare tempestivamente al Settore AA.GG. del Comune eventuali malfunzionamenti dell'app/portale dedicato, interruzioni del servizio o chiusure non programmate dell'esercizio commerciale;
- assumere la veste di Agente Contabile ai sensi degli art. 93 e 233 del D.Lgs 267/2000, in funzione del fatto che maneggia denaro pubblico per conto dell'Amministrazione Comunale, pertanto, il mancato versamento delle somme è perseguibile dalle vigenti norme in materia civile, penale, amministrativa e contabile;
- assumere obbligo di rispondere direttamente verso i terzi di tutti i danni che a costoro potessero derivare e assumere direttamente, a proprio ed esclusivo carico, le liti che potessero essere formulate contro il Comune;
- assumere gli obblighi di responsabile del trattamento dei dati sensibili e personali così come disciplinato dal D. Lgs GDPR (regolamentato da 679/2016);
- conformarsi ai seguenti principi:
 - L'esercizio delle funzioni di agente contabile e punto di ricarica sono soggette alla vigilanza del Comune di Cerano;
 - La responsabilità della gestione delle somme incassate e degli strumenti utilizzati è a totale carico dell'esercente secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia;
 - La nomina di agente contabile assoggetta l'esercente a rendere conto delle operazioni eseguite nelle forme e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione;
 - La comunicazione dell'eventuale cambio di sede almeno 30 giorni prima dell'effettivo spostamento, dando informazione anche all'utenza. Il Comune di Cerano a tal proposito, si riserva di risolvere la presente convenzione nel caso in cui non si rilevi più la necessità di pubblico interesse al mantenimento dello stesso nella nuova sede o nell'ipotesi in cui lo spostamento avvenga in un settore già assegnato ad altro esercente. In caso di spostamento al di fuori del territorio Comunale, la convenzione si intende risolta senza alcuna deroga.

L'esercente convenzionato si assume ogni responsabilità per la custodia degli incassi. Dovrà agire con la massima diligenza e **si obbliga** a stipulare una polizza assicurativa sull'incasso e ad effettuare il versamento tenendo sollevato il Comune da qualsiasi e qualsivoglia vicenda, evento, casualità, che possa aver causato perdita dei valori, diminuzione dei valori in custodia.

E' facoltà dell'Amministrazione nominare il concorrente che segue in graduatoria, purché inserito nel settore specifico di competenza.

Art. 6 – Compenso

Ai rivenditori è riconosciuto un aggio fisso per ogni pasto venduto di € 0,079 oltre iva. Non sono dovuti rimborsi delle eventuali spese bancarie di riversamento delle somme incassate sul conto dell'Ente.

LA FATTURAZIONE DI TALI AGGI DEVE AVVENIRE ENTRO IL 10.07 CON RIFERIMENTO AL PRIMO SEMESTRE DI OGNI ANNO ED ENTRO IL 31.12 CON RIFERIMENTO AL SECONDO SEMESTRE DI OGNI ANNO.

Art. 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente fino al 31/8/2027 senza possibilità di rinnovo tacito, salvo proroghe tecniche da sottoscrivere con appendice aggiuntiva. L'eventuale disdetta anticipata da parte del gestore del servizio dovrà essere effettuata esclusivamente mediante lettera scritta da inviare con raccomandata o da consegnare a mano all'ufficio protocollo con un preavviso minimo di mesi 3 (tre).

Art. 8 – Divieto di cessione della convenzione

La presente convenzione non è cedibile o sub affidabile neppure parzialmente.

Art. 9 – Penali

Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile all'esercente e da questi non giustificato il servizio di cui trattasi non venga svolto secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale o quelle indicate nella presente convenzione verranno applicate penalità secondo le seguenti misure:

a. Per mancato versamento con i termini di cui al paragrafo "Adempimenti Responsabilità dell'esercente convenzionato" verrà applicata una sanzione di € 50,00 per ogni giorno di ritardato pagamento. Inoltre, l'Amministrazione in caso di reiterati ritardi ed inadempimenti procederà alla contestazione scritta con notifica all'interessato per l'immediata revoca dell'incarico.

b. La mancata compilazione e consegna del conto della gestione trimestrale e annuale previsti dalle vigenti normative in materia di nomina di agente contabile ed indicati nel paragrafo Adempimenti Responsabilità dell'esercente convenzionato", verrà applicata una sanzione pari ad €250,00 oltre revoca immediata dell'incarico preceduta da comunicazione scritta con notifica all'interessato;

c. Per ogni mancata comunicazione inerente l'interruzione del servizio o la sospensione dello stesso senza preavviso meglio specificato nel paragrafo "Adempimenti Responsabilità dell'esercente convenzionato" verrà applicata la sanzione pari ad € 50,00 per ogni giorno di apertura. In caso di reiterata violazione la sanzione raddoppierà fino ad un massimo di € 200,00. Successivamente si procederà alla revoca immediata dell'incarico preceduta da comunicazione scritta con notifica all'interessato.

ART. 10 – Controlli e verifiche

L'amministrazione Comunale si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche in osservanza alle norme prescritte dalle apposite leggi in materia al fine di accertare l'efficienza del servizio ed il rispetto delle prescrizioni previste. Nel caso venissero rilevate difformità si procederà alla contestazione scritta e contestualmente verrà applicata la corrispondente penalità oltre che l'eventuale rescissione del contratto. A

Art. 11 – Decadenza Oltre che nel caso dell'Art. 9 il Comune pronuncerà la decadenza nei seguenti casi:

- 1- continuate violazioni degli obblighi convenzionati nonostante solleciti a provvedere;
 - 2- inosservanza degli obblighi assunti in sede di adesione all'avviso di manifestazione di interesse;
 - 3- incuria, manomissione, danneggiamenti volontari delle attrezzature concesse in comodato d'uso gratuito;
 - 4- qualunque comportamento atto a pregiudicare, interrompere, limitare l'esercizio ed il buon funzionamento del servizio anche nei confronti dell'utenza;
 - 5- il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute entro le scadenze indicate dall'Amministrazione Comunale;
- E' facoltà del gestore recedere dal servizio dandone comunicazione scritta all'ufficio competente.

Art. 12 Modifiche

Nessuna modifica potrà essere effettuata dalle parti se non mediante apposite appendici alla presente.

Art. 13 Foro Competente

Per tutte le controversie relative al servizio di cui trattasi, le quali non trovino soluzione in un bonario componimento, è competente il Foro di Novara;

Art.14 Disposizioni finali

Per quanto non risulti contemplato nella presente convenzione si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti comunali vigenti.

Eventuali spese di registrazione e bollo sono a carico dell'esercente convenzionato.

Letto, approvato e sottoscritto